

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	Pag.	3
INDICE GENERALE	Pag.	67

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
---	---

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 15.8, 21.2, 38.097, 119.15 e Tab.2.4 del Governo</i>)	25

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative 7.039, 20.11, 30.0119, 43.4, 57.7, 59.12, 64.06, 79.51, 79.092, 80.0105, 80.0106, 89.031, 93.118, 93.119, 93.044, 110.125, 111.04 e 113.4 dei Relatori</i>)	53

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

SEDE REFERENTE

Venerdì 13 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 11.20.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte preliminarmente che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Comunica preliminarmente che le proposte emendative Ravetto 31.5, Morgante 34.37, Matera 38.08 e Caiata 38.077 sono state ritirate dai rispettivi presentatori.

Comunica, altresì, che la deputata Cavo ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Montaruli 17.010.

Nel ricordare che i lavori della seduta del 12 dicembre 2024 si sono conclusi con la reiezione dell'articolo aggiuntivo Conte 30.013, fa presente che l'esame riprende

pertanto dall'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014.

Leonardo DONNO (M5S), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014, volto a reintrodurre il reddito di cittadinanza, manifesta grave contrarietà per la scelta di abolirlo da parte del Governo, che ha danneggiato migliaia di cittadini i quali avevano finalmente ricevuto dallo Stato un aiuto concreto ed efficace contro l'indigenza. Rammentando come, a seguito dell'introduzione del reddito di cittadinanza, la povertà in Italia avesse iniziato a diminuire e tanti lavoratori fossero stati finalmente liberati dal ricatto del cosiddetto « lavoro povero », stigmatizza l'atteggiamento pregiudizialmente contrario del Governo a tale misura, manifestatosi anche per il tramite di una massiccia e strumentale campagna di disinformazione mediatica, ed esprime viva preoccupazione per la politica occupazionale dell'Esecutivo, che giudica suscettibile di favorire, viceversa, il precariato e lo sfruttamento della forza-lavoro. Nel ricordare, altresì, la disponibilità manifestata a più riprese dalla propria parte politica a individuare modifiche migliorative del reddito di cittadinanza, in luogo della sua abolizione, lamenta la deliberata mancata informazione circa la possibilità, che era stata prevista dalla legge, di impiegare i percettori di tale misura non solo da parte degli imprenditori, ma anche da parte dei Comuni, questi ultimi attraverso i cosiddetti « progetti di utilità collettiva » (PUC). Cita, a tal riguardo, i dati sulle consistenti economie conseguite dai Comuni di Noicattaro e di Ginosa, manifestando viceversa grave preoccupazione per gli esiti, giudicati fallimentari, delle iniziative alternative assunte dal Governo in seguito all'abolizione del reddito di cittadinanza. Reputa, dunque, fondamentale la reintroduzione di tale misura, manifestando alle altre parti politiche disponibilità al confronto per la più idonea definizione della sua regolamentazione. Esprime, in conclusione, viva preoccupazione per l'aumento della povertà in Italia e per le politiche del Governo, che giudica, da un lato, fortemente penalizzanti per i cittadini meno abbienti e, dall'altro lato, inefficaci

rispetto agli interessi delle più potenti *lobbies* economiche.

Antonino IARIA (M5S), sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014 e ricorda che il reddito di cittadinanza è stato oggetto, sin dalla sua istituzione, di critiche, in gran parte prive di fondamento, che hanno reso difficile comprendere il vero significato di tale strumento. In tale contesto rientrano le campagne volte ad accusare i percettori di reddito di non volere lavorare, laddove, in realtà, la sua finalità era quella di contrastare il lavoro povero e fornire un sostegno alle persone non in grado di svolgere funzioni lavorative. Ricorda, in proposito, che una delle esponenti politiche più attive in tale campagna è stata la Ministra Santanchè, che accusava i percettori del reddito di cittadinanza di essere dei parassiti, mentre in realtà erano le sue società a percepire indebitamente rimborsi non dovuti legati all'emergenza pandemica.

Sottolinea come, proprio nel difficilissimo contesto economico conseguente alla pandemia da COVID-19, il reddito di cittadinanza abbia rappresentato uno strumento fondamentale di tenuta sociale. Evidenzia, inoltre, che le difficoltà che si sono verificate per quanto concerne l'avviamento al lavoro sono state determinate anche dalla scarsa collaborazione delle regioni nei confronti dei comuni. Ricorda, comunque, l'esperienza positiva di Torino, dove attraverso una collaborazione con enti del Terzo settore sono stati avviati con successo progetti per lavori socialmente utili. Segnala che, in ogni caso, ricordando quanto avvenuto in altri Paesi europei, a partire dalla Germania, sarebbe stato necessario un congruo periodo di rodaggio per affinare la misura e superare alcune inefficienze.

Pone in evidenza il fatto che, anche sulla base della propria esperienza di membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul degrado delle periferie urbane, il reddito di cittadinanza ha rappresentato una misura valida per ridurre le tensioni sociali, segnalando che dopo la sua abolizione sono notevolmente aumentate le richieste di aiuti a istituzioni quali la Caritas per beni di prima necessità. Ciò conferma,

a suo avviso, come l'attuale Governo abbia promosso un'occupazione a basso reddito che non consente una vita dignitosa.

Ricorda, inoltre, che il reddito di cittadinanza ha costituito un valido strumento per contrastare la dispersione scolastica in quanto la sua erogazione era condizionata all'adempimento dell'obbligo scolastico, nonché per alleviare il problema del costo elevato dei testi scolastici e, più in generale, consentire un accesso più ampio alla cultura e all'istruzione. Osserva, in proposito, che forse non a caso si è deciso di sopprimere questa forma di sostegno anche per rendere più facile a personaggi come il ministro Salvini o il generale Vannacci l'essere creduti quando fanno affermazioni prive di fondamento.

In conclusione, ribadisce che il reddito di cittadinanza non rappresenta un fallimento ma casomai è stato fatto fallire di proposito per dirottare altrove le risorse ad esso destinate, trascurando il fatto che durante la sua vigenza esso ha consentito una crescita del prodotto interno lordo superiore all'1 per cento. Il reddito è stato oggetto di una campagna basata su falsità e condotta con livore, con un impegno che non viene invece profuso per battaglie che sarebbero sicuramente più opportune, come quella contro l'evasione fiscale.

Marco GRIMALDI (AVS) dichiara di intervenire sull'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014 in ragione del suo sostegno verso qualunque forma di reddito di base volto ad assicurare la dignità della persona ed evitare che questa possa essere ricattabile. Nell'osservare che il reddito della cittadinanza avrebbe potuto essere aggiornato e migliorato, sottolinea che la povertà non può mai essere considerata una colpa, mentre casomai lo è il non farsi carico, a livello collettivo, di tale problematica.

Ritiene importante che la Commissione si occupi nella giornata odierna di tale strumento, dopo che il dibattito della seduta precedente si era concluso con l'esame delle proposte emendative relative al salario minimo legale, evidenziando che vi è un forte legame tra questi due aspetti, anche in considerazione del fatto che si stima vi siano in Italia tra i 3 e i 4 milioni

e mezzo di lavoratori che non percepiscono un reddito sufficiente. Ricorda, inoltre, che attualmente i giovani hanno un'alta probabilità di percepire un salario più basso dei lavoratori più anziani, svolgendo spesso lavori sottopagati o con presunti percorsi di formazione che assicurano un'ampia discrezionalità ai datori di lavoro nell'erogazione del salario.

A ciò si accompagna l'annoso problema della ridotta partecipazione femminile al mercato del lavoro e il fatto che quasi metà delle donne svolgono la prestazione lavorativa a tempo parziale, sia a causa del carico di cura che sono costrette a svolgere all'interno della famiglia, sia per il cosiddetto *part-time* involontario, in quanto imposto dai datori di lavoro. Ribadisce che il reddito di cittadinanza ha rappresentato, in questo contesto, uno strumento per evitare la ricattabilità dei lavoratori, costretti altrimenti a percepire salari totalmente inadeguati, osservando che nel contesto attuale il divario di ricchezza, già notevole in Italia, è in continuo aumento e che oltre due milioni di famiglie si trovano ormai in condizione di povertà assoluta.

Nel ricordare che le criticità legate all'inserimento lavorativo dei percettori del reddito sono state determinate dal fatto che i comuni sono stati lasciati soli, rileva che la campagna denigratoria condotta contro tale strumento di sostegno ha avuto come obiettivo quello di spingere i « penultimi » della società ad attaccare gli « ultimi », ossia le fasce della popolazione in condizioni di maggiore fragilità. A suo avviso, ciò rappresenta un « capolavoro » delle classi più agiate della popolazione italiana, che grazie alla alimentazione di tale contrapposizione hanno potuto ulteriormente incrementare i propri privilegi. Ritiene che questa situazione paradossale debba costituire un terreno di riflessione per tutte le forze politiche di sinistra, nonché un monito affinché, in una prospettiva futura di governo, ci si impegni a introdurre sia un salario minimo legale, che misure universali di contrasto alla povertà, con l'obiettivo di una società più equa. In conclusione, ritiene che costituisca un problema il fatto che l'Italia sia stato uno degli ultimi Paesi

europei a introdurre forme di sostegno universale al reddito, nonché uno dei primi ad eliminarle senza concedere la possibilità di un pieno dispiegamento di tale strumento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014, nel convenire sull'assoluta necessità di ripristinare il reddito di cittadinanza, fa notare come la sostituzione dello stesso con l'assegno di inclusione abbia segnato in Italia la fine della prima concreta misura universale contro la povertà. Fa presente che, mentre prima l'Italia era l'unico Paese dell'Unione europea, insieme alla Grecia, a non prevedere tale misura, successivamente è stata l'unico Paese ad averla eliminata. Osserva come si sia trattato di un grave *vulnus* al nostro sistema di *welfare*. Invita coloro che sostengono che l'aumento dell'occupazione in Italia è legato all'abolizione del reddito di cittadinanza a leggere l'ultimo rapporto dell'INPS, dal quale risulta che molti di coloro che percepivano il reddito di cittadinanza sono stati poi ammessi a percepire l'ADI. Informa che le persone che risultano avere un lavoro sono, in base al citato rapporto INPS, una percentuale molto bassa, come bassa è la percentuale di coloro che hanno usufruito dei corsi di formazione. In ultimo, denuncia il silenzio assoluto dell'informazione circa i dati relativi alle nuove misure introdotte dal Governo a seguito dell'eliminazione del reddito di cittadinanza.

Ida CARMINA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014, nel sostenere l'assoluta efficacia di cui ha dato prova, a suo avviso, il reddito di cittadinanza, auspica che, in questa legge di bilancio, la stessa sia reintrodotta come atto di responsabilità. Nel rilevare che il dieci per cento degli italiani versa in condizioni di povertà, ritiene che il Governo debba fare una autocritica e prendere di nuovo in carico le situazioni di fragilità. Osserva che le misure messe in campo dal Governo in merito sono state finora fallimentari. Ricorda che con l'introduzione del reddito di cittadinanza il numero di persone povere

in Italia si era ridotto. Si augura che in Italia venga superata la cultura dello 'scarto', che demonizza le persone in situazione di difficoltà economica e che genera una sistematica violazione dei diritti umani che devono essere garantiti a tutti, come quelli alla salute e alla casa. Conviene, anche alla luce della sua esperienza di sindaco, che il reddito di cittadinanza fosse una misura ancora migliorabile, ma è stata una misura efficace e da ripristinare.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014, evidenzia che il MoVimento 5 Stelle auspica la reintroduzione del reddito di cittadinanza in quanto le misure introdotte dal Governo non hanno dimostrato di essere efficaci. Fa notare, tra l'altro, che una parte significativa delle risorse stanziato dallo Stato per il finanziamento del reddito di cittadinanza veniva reimmessa immediatamente nel circuito economico, in quanto destinate a persone in condizioni di povertà che spendevano tali risorse in beni primari.

Fa notare che, in base ad un *report* della Ministra del lavoro e delle politiche sociali Calderone, il reddito di cittadinanza ha consentito a quasi due milioni di persone nel 2022 di uscire da condizioni di povertà assoluta. Fa presente, altresì, che il 70 per cento dei percettori di tale misura era costituita da persone che, sotto il profilo del grado di istruzione, non arrivava al conseguimento della licenza media. Informa, inoltre, il reddito di cittadinanza non ha determinato carenza di manodopera in quanto prima che ci fosse il reddito di cittadinanza gli stagionali assunti erano circa 650.000; dopo l'entrata in vigore del reddito il numero è salito a circa 760 mila, nel 2021 gli stagionali sono diventati 900 mila e nel 2022 circa un milione.

Rileva, poi, come un'altra delle *fake news* diffuse dall'attuale maggioranza sia quella sulle truffe relative al reddito di cittadinanza. In particolare, osserva come sia stata riscontrata una ridotta percentuale di truffe, pari a circa l'1,7 per cento, che deve ritenersi fisiologica e certifica, ad ogni modo, il funzionamento dei sistemi di controlli, per quanto debbano essere im-

plementati. Fa presente, del resto, che vi sono frodi anche sull'assegno di inclusione e che la decisione di eliminare una misura di sostegno economico non può certo fondarsi sul fatto che esistano delle truffe, altrimenti dovrebbero abolirsi, del tutto illogicamente, anche le pensioni di invalidità, rispetto alle quali si registra una percentuale di frodi ben maggiore.

Rileva, inoltre, come la maggioranza, pur ferocemente contraria al reddito di cittadinanza, da un lato, abbia comunque previsto l'assegno di inclusione, di cui tuttavia contesta il malfunzionamento e l'inefficacia, e, dall'altro, non parli più, al riguardo, di « voto di scambio ».

Sottolineando, infine, come non siano certo questioni di carattere finanziario a impedire la reintroduzione del reddito di cittadinanza, dal momento che la maggioranza e il Governo trovano le risorse per investire, senza utilità alcuna, sui centri in Albania e sul ponte sullo Stretto, chiede loro di ammettere il proprio fallimento.

Gilda SPORTIELLO (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014, stigmatizzando la visione culturale, ideologica e politica della maggioranza, che a suo avviso volta le spalle alle persone che versano in condizioni di estrema fragilità e, per contro, investe nei grandi fondi internazionali e nella sanità privata.

Sostiene che, al di là della visione culturale di riferimento, vi sia un limite etico insuperabile, per il quale si deve intervenire a sostegno delle persone che versano in situazioni di estremo disagio. In questo senso, richiama i dati statistici sui bambini tra gli zero e i cinque anni – circa 200 mila – che vivono in condizioni di povertà alimentare, ricevendo un pasto proteico meno di una volta ogni due giorni, nonché su quei bambini – uno su cinque – che vivono in condizioni di povertà energetica, non potendo contare su un riscaldamento adeguato in casa.

Dicendosi profondamente colpita e arrabbiata per la realtà sociale che emerge da tali statistiche, stigmatizza l'idea che la povertà sia una colpa e la falsa retorica per cui « con l'impegno si può ottenere tutto », rilevando, del resto, ad oggi, l'inesistenza di

un ascensore sociale nel nostro Paese, affetto da un'inflazione che, investendo anche i beni di prima necessità, grava sulle persone più deboli.

Con riguardo al reddito di libertà, a sostegno delle donne vittime di violenza e dipendenza economica, critica con fermezza l'operato dell'Esecutivo, che nell'anno in corso non ne ha garantito l'erogazione. Nella stessa prospettiva, pur avendo ascoltato bei discorsi in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre contesta l'assoluta inerzia della maggioranza nell'adozione di misure concrete di sostegno alle donne.

Ricorda poi le difficoltà nell'ottenere contratti di affitto e di mutuo, nonché le statistiche relative ai prestiti richiesti per le spese mediche e alla mancanza di cure per una persona su quattro che sia affetta da patologie croniche, delle quali certamente il Servizio sanitario nazionale dovrebbe farsi carico.

Denunciando pertanto lo smantellamento dei servizi pubblici essenziali, osserva come la povertà assoluta sia una responsabilità collettiva, diffusa a tutti i livelli istituzionali, avendo lo Stato, nel suo complesso, perso il senso istituzionale della cura nei confronti della società e tradito la fiducia dei propri cittadini più fragili.

Rileva poi, oltre il danno, la beffa rappresentata dal progetto di legge che intende istituire il reddito di maternità, per aiutare le donne che scelgono di non abortire; in questo senso, stigmatizza la retorica del « pannolino regalato », dal momento che lo Stato non si fa carico di offrire un sostegno adeguato alle famiglie per i bambini già nati.

Esorta dunque la maggioranza e il Governo a riconsiderare la loro posizione e a ripristinare il reddito di cittadinanza.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014 e ricordato come la misura del reddito di cittadinanza abbia incrementato la coesione sociale del Paese, rileva l'insufficienza ed il fallimento dell'assegno di inclusione. In questo senso, fa presente che il Presidente della Regione siciliana, Renato

Schifani, ha introdotto il reddito di povertà, a causa dell'inerzia del Governo centrale sulla questione. Sottolinea, poi, come lo stesso Presidente della Regione abbia inteso rassicurare gli alleati di centrodestra, specificando, malgrado la sostanziale identità di *ratio* e di presupposti, la sussistenza di differenze tra la misura *de qua* e il reddito di cittadinanza.

Evidenza, pertanto, come il reddito di cittadinanza, misura a suo parere innovativa ed efficace, in quanto varato dal Movimento 5 Stelle sia stato vittima di pregiudizio, di boicottaggio e di invidia da parte di forze politiche che non hanno saputo fornire risposte alle necessità delle persone fragili.

Sostiene che la misura del reddito di cittadinanza è stata anche un'operazione culturale, perché, in primo luogo, ha evitato di colpevolizzare e ghettilizzare i poveri, neutralizzando – con il sistema di un'unica presa in carico – qualsiasi tipo di disegualianza e fragilità presente in un nucleo familiare e, in secondo luogo, ha favorito l'incremento dei salari, consentendo a tante persone di poter rifiutare lavori sottopagati ed incrementando, nel complesso, la qualità del lavoro. Contesta alla maggioranza di non avere questa visione e di preferire la logica del « *divide et impera* ». Rileva, inoltre, che il reddito di cittadinanza aveva favorito il decremento della microcriminalità ed aveva liberato tante persone dalle logiche del clientelismo.

Prendendo spunto dalla menzionata vicenda siciliana, sottolinea la contraddizione dell'attuale maggioranza e di taluni governatori di centrodestra, che pur evitando di riconoscere la bontà del reddito di cittadinanza, ricorrono a misure affini, delle quali si prendono il merito senza specificare che i fondi da cui attingono risorse sono quelli stanziati con le leggi di bilancio della precedente legislatura.

Conclude affermando che i cittadini in difficoltà hanno diritto al sostegno dello Stato, e che lo Stato non può sottrarsi alle proprie responsabilità, appaltando ad « altri ambienti e sistemi di *welfare* » la tutela delle persone più fragili.

Chiara APPENDINO (M5S), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014, esprime un giudizio fortemente critico nei confronti del Governo, che reputa aver disatteso tante delle promesse fatte agli elettori, ad esempio sulla riduzione delle accise sui carburanti o sulle modifiche alla legge Fornero o alla cosiddetta « Opzione donna », mantenendo viceversa solo quella relativa all'abolizione del reddito di cittadinanza. Stigmatizza l'orientamento della maggioranza, pregiudizialmente teso a criminalizzare i percettori di tale istituto, reputandolo invece l'unico autentico strumento di contrasto alla povertà, anche a fronte delle misure alternative introdotte dal Governo che giudica insufficienti nell'attuale preoccupante contesto economico.

Giudica, quindi, opportuno reintrodurre il reddito di cittadinanza anche a fronte della constatazione che l'avvenuta abolizione di esso non ha frattanto comportato l'emersione del lavoro sommerso, né l'aumento dei lavoratori stagionali, né il miglioramento delle condizioni dei giovani che si affacciano sul mercato del lavoro e che preferiscono quindi emigrare all'estero. Precisa come le risorse distribuite attraverso il reddito di cittadinanza andrebbero a incrementare i consumi, concorrendo con ciò alla ripresa del ciclo economico, esprime infine netta contrarietà per l'atteggiamento di chiusura del Governo e della maggioranza nei confronti di varie misure proposte dalle opposizioni per il contrasto alla povertà, quali le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione da parte dei giovani, l'aumento delle pensioni minime e l'incremento delle spettanze per i lavoratori ammessi alla cassa integrazione guadagni.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014, nel sottolineare come la povertà in cui versano le fasce sociali più deboli comporti ingentissimi costi, in primo luogo sulla salute dei cittadini, destinati inevitabilmente a ripercuotersi sull'intera collettività, rileva come il reddito di cittadinanza costituisca una misura strutturale di contrasto della povertà stessa, rivelandosi al contempo uno

strumento di prevenzione anche in grado di produrre benefici effetti espansivi sul ciclo economico. Evidenzia, inoltre, il valore del reddito di cittadinanza nel garantire la dignità dei cittadini e la loro emancipazione dall'indigenza e dal connesso rischio di coinvolgimento nelle attività gestite dalla criminalità organizzata. Ritenendo pertanto necessario superare la strumentale narrazione della maggioranza secondo la quale il reddito di cittadinanza avrebbe meramente favorito la disoccupazione volontaria giovanile e garantito sostegno economico a chi non ne avrebbe avuto diritto, invita l'Esecutivo a riflettere sulla condizione di povertà alimentare in cui incolpevolmente versano centinaia di migliaia di bambini nel Paese, in un allarmante quadro economico caratterizzato dal progressivo depauperamento della classe media.

Vittoria BALDINO (M5S) intervenendo sull'articolo aggiuntivo 30.014, ribadisce l'opportunità di reintrodurre il reddito di cittadinanza poiché ha consentito di cambiare la condizione di moltissime persone e in alcuni casi di salvare le loro vite. Come esponente del MoVimento 5 Stelle, si dichiara orgogliosa di questo risultato, ribadendo che durante la sua vigenza è stato possibile superare il ricatto che portava molte persone a svolgere lavori sottopagati. Sottolinea che la cancellazione del reddito di cittadinanza ha portato a un deciso aumento delle persone in condizioni di povertà assoluta e delle richieste di beni di prima necessità alle istituzioni di assistenza.

Ricorda che il reddito di cittadinanza ha costituito un argine fondamentale contro la disperazione durante la fase pandemica, garantendo che nessuno venisse lasciato indietro. Osserva che il poter vivere con dignità non deve essere considerato un privilegio ma bensì un diritto, che solo in Italia viene demonizzato. Rileva che l'ostilità al reddito di cittadinanza è stata probabilmente determinata dalla sua capacità di dare dignità a chi avrebbe dovuto rimanere invisibile, evidenziando che coloro che sono stati ostili a tale strumento sulla base di presunte diseconomie, subiscono in molti

casi una sorta di fascinazione per i regimi autoritari.

Nel rimarcare che l'abolizione del reddito di cittadinanza è stata una delle prime disposizioni adottate dall'attuale maggioranza, rileva che esso è stato sostituito con misure del tutto inefficaci, che lasciano fuori milioni di persone che si trovano nuovamente costrette a svolgere lavori sottopagati. Riconosce che si trattava di un istituto migliorabile che è stato però eliminato all'inizio del suo percorso mentre i dati a disposizione già confermano che è stato un errore, nonché un fallimento morale, procedere in tal modo. Ricorda che in tutti i principali Paesi europei strumenti come il reddito di base o il salario minimo vengono non aboliti ma casomai rafforzati mentre le politiche adottate in Italia fanno solo crescere la povertà, la rabbia e la disperazione.

In conclusione, ricorda che il reddito di cittadinanza ha mostrato la possibilità di percorrere una strada diversa dall'attuale e di dare maggiore dignità alle persone, per una società più giusta e più umana.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che sul superamento del reddito di cittadinanza vi sia stato un ampio dibattito all'interno del Paese, ricordando che al momento della sua introduzione era stato presentato come strumento che aveva come finalità prioritaria quella di promuovere politiche attive del lavoro per il quale si è rivelato invece assolutamente fallimentare. Osserva, inoltre, che tale misura non ha favorito l'emersione del lavoro nero.

Svolte le suddette considerazioni, ritiene doveroso segnalare quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 30.014 in esame per quanto concerne le norme di copertura finanziaria. Evidenzia, infatti, che esso prevede che agli oneri derivanti dalla reintroduzione del reddito di cittadinanza si provveda mediante l'introduzione di un monopolio statale sui derivati della *cannabis*, con la possibilità di coltivazione per uso personale, nonché di cessione a terzi di piccole quantità. Ritiene importante, quindi, che rimanga agli atti che di fatto si propongono misure che favoriscono la circolazione di sostanze stupefacenti, osservando che ciò

rafforza la volontà delle forze di maggioranza di respingere la proposta emendativa in discussione.

Francesco SILVESTRI (M5S), in relazione alla parte conclusiva dell'intervento del collega Trancassini, rileva come abbia toccato un tema sensibile per il Paese. Richiamando, a titolo esemplificativo, dati relativi alla città di Milano, dai quali emerge che più di un terzo dei giovani fa uso di *cannabis*, segnala che dinanzi a un fenomeno di queste dimensioni si possono adottare due diversi atteggiamenti: da un lato, ignorare questa criticità, come sta facendo l'attuale maggioranza; dall'altro, viceversa, provare ad allontanare i giovani dalle piazze di spaccio, attraverso la legalizzazione della *cannabis*. Sottolinea, infatti, come il passaggio dal consumo di tale sostanza a quello di droghe pesanti non avvenga attraverso un processo di assuefazione, bensì in quanto gli spacciatori hanno tutto l'interesse a indurre i giovani a consumare sostanze che creano dipendenza.

Preannuncia, pertanto, che il Movimento 5 Stelle intende portare in Parlamento il tema della legalizzazione della *cannabis* per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti favorito dal sistema attuale. Richiamando dati recentemente forniti dal quotidiano *Il Sole 24 ore* sul deterioramento della sicurezza nelle città negli ultimi due anni, dichiara di non stupirsi della rilevanza e della portata di tale fenomeno, quando le forze di maggioranza contribuiscono al fallimento dei loro obiettivi in termini di sicurezza adottando scelte miopi in tema di contrasto alla diffusione delle sostanze psicotrope.

Si dichiara, inoltre, colpito dal fatto che l'unico intervento di un esponente dei partiti di maggioranza rispetto a una questione cruciale come quella delle politiche di sostegno al reddito delle fasce più deboli della popolazione si sia ridotto, in sostanza, a un'osservazione relativa alle disposizioni di copertura finanziaria.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, alla luce dell'anda-

mento dei lavori, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Venerdì 13 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 15.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta mattutina della giornata odierna.

Il sottosegretario Federico FRENI comunica che il Governo ha depositato cinque emendamenti corredati della prevista relazione tecnica (*vedi allegato 1*).

Comunica, altresì, che stanno per essere depositate alcune proposte di riformulazione di proposte emendative non aventi carattere oneroso, mentre è ancora in corso la predisposizione di ulteriori riformulazioni di proposte onerose, che si riserva di depositare nel prosieguo dei lavori.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, a integrazione di quanto testé comunicato dal sottosegretario Freni, avverte che nelle prossime ore saranno depositati, altresì, ulteriori emendamenti a firma dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, alla luce di quanto rappresentato dal Governo e dai relatori, propone una sospensione dei lavori della Commissione fino alle ore 17.30, al fine di consentire a tutti i gruppi parlamentari di

prendere visione degli emendamenti del Governo.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla presidenza alcuni chiarimenti circa gli emendamenti che risultano allo stato già depositati, nonché sull'articolazione dei lavori della Commissione nelle prossime ore.

Daniela TORTO (M5S) ritiene opportuno che la presidenza preveda una sospensione dei lavori più ampia, dal momento che è stata annunciata la presentazione di emendamenti sia da parte del Governo che da parte dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ritiene opportuno prevedere la ripresa dei lavori della Commissione alle ore 17.30, anche al fine di consentire, in quella sede, la presentazione degli ulteriori emendamenti e delle riformulazioni di emendamenti che saranno stati, nel frattempo, depositati.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Venerdì 13 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 17.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nell'informare la Commissione che l'istruttoria relativa ad alcune delle proposte emendative dei relatori di cui è stato annunciato il deposito nella seduta precedente è ancora in corso, propone che i lavori della Commissione riprendano alle ore 19, al fine di consentire la

conclusione della predetta istruttoria e il deposito dei predetti emendamenti dei relatori.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla presidenza di poter disporre anche della relazione illustrativa degli emendamenti del Governo riferiti alle tabelle, depositati nella giornata di oggi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, rassicura la collega Guerra che la documentazione richiesta sarà inviata a tutti i commissari.

La seduta, sospesa alle 17.40, è ripresa alle 19.40.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, comunica preliminarmente che la deputata Ascani ha sottoscritto l'emendamento Manzi 119.9 e che la deputata Cavandoli ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Cerreto 63.07.

Comunica, altresì, che sono state presentate le proposte emendative 7.039, 20.11, 30.0119, 43.4, 57.7, 59.12, 64.06, 79.51, 79.092, 80.0105, 80.0106, 89.031, 93.118, 93.119, 93.044, 110.125, 111.04, 113.4 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) rivolge alla Presidenza una richiesta di verifica in merito ad alcuni degli emendamenti presentati dal Governo, che, a suo giudizio, non sarebbero conformi alle indicazioni fornite nella comunicazione del 18 dicembre 2022 del Presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana, resa in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2023, in merito alla necessità che il contenuto delle proposte emendative presentate dal Governo a tale disegno di legge, risponda a criteri di omogeneità per materia.

A questo proposito, con riferimento alle proposte emendative del Governo al disegno di legge di bilancio in esame, depositate in data odierna, segnala, in primo luogo, che l'emendamento Governo 15.8 contiene disposizioni riguardanti ambiti eterogenei, quali i lavoratori transfrontalieri, il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa,

la misura Transizione 5.0, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e l'internazionalizzazione delle imprese. Analogamente, evidenzia che l'emendamento Governo 21.2 include, tra l'altro, norme relative all'INPS, in materia di sanità e di tasse aeroportuali.

Al riguardo, pur riconoscendo che tali scelte possano rispondere a specifici indirizzi politici, sottolinea che l'eterogeneità delle materie trattate negli emendamenti citati rischia di risolversi nel tentativo di introdurre surrettiziamente dei «maxi-emendamenti», circostanza, questa, che rischia di compromettere un adeguato e approfondito esame nel merito delle proposte emendative. Invita, dunque, a effettuare sugli emendamenti del Governo in oggetto una verifica preliminare che scongiuri possibili profili di irregolarità procedurale.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), con riferimento al fascicolo delle proposte emendative depositate dai relatori, rileva l'assenza delle relazioni tecniche allegate, chiedendo se le suddette siano contenute in un ulteriore fascicolo.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, fa presente che il fascicolo in distribuzione contiene le proposte emendative dei relatori così come dagli stessi depositate.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) rammenta come, nelle precedenti sedute, i rappresentanti del Governo avessero rassicurato sul fatto che anche gli emendamenti dei relatori sarebbero stati corredati di relazione tecnica.

Leonardo DONNO (M5S), preso atto dell'assenza di una relazione tecnica a supporto delle proposte emendative depositate dai relatori, invita gli stessi a fornire maggiori delucidazioni in merito alla proposta emendativa dei relatori 111.04.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, nel precisare in via preliminare che il Governo sicuramente dispone delle relazioni tecniche necessarie, le quali saranno messe a disposizione quanto prima ai fini di una

loro completa visione, chiarisce che la proposta emendativa citata dall'onorevole Donno è finalizzata a vietare lo svolgimento di incarichi retribuiti in favore di soggetti non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea, nonché a definire regole certe in relazione al trattamento economico di titolari di cariche governative. Segnala, in particolare, che la proposta mira ad allineare il trattamento economico complessivo dei membri del Governo a quelli dei parlamentari, al fine di superare la sperequazione esistente tra i componenti della compagine governativa che appartengono contemporaneamente a uno dei due rami del Parlamento e quelli che, invece, non ne fanno parte.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) avanza una richiesta di chiarimenti alla relatrice Lucaselli relativamente a una fattispecie specifica concernente l'eventualità in cui un deputato, che come lui, ricopra la carica di professore presso un'università pubblica situata in un Paese non membro dell'Unione europea. Nello specifico, chiede se, in tale circostanza, in base a quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori, sarebbe richiesta un'autorizzazione rilasciata dall'organo di appartenenza per poter continuare ad esercitare l'attività di insegnamento.

Daniela TORTO (M5S) avanza una richiesta di verifica in merito all'ammissibilità della proposta emendativa 111.04, sottolineando come essa appaia di natura prettamente ordinamentale. Sottolinea come, in sede di valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate al disegno di legge di bilancio in esame, numerose proposte presentate dai gruppi di opposizione siano state dichiarate non ammissibili proprio in quanto giudicate di natura ordinamentale. Chiede, pertanto, che vengano fornite adeguate spiegazioni al riguardo.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ritenere che non vi siano le condizioni per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative presentate dai relatori in

assenza delle relazioni tecniche che ne illustrino i relativi profili finanziari, preannuncia la richiesta di un termine di almeno ventiquattro ore a decorrere dal deposito dell'ultima proposta emendativa presentata dai relatori e delle rispettive relazioni tecniche, evidenziando come queste ultime siano state sinora presentate con andamento irregolare, come peraltro già accaduto nel corso dell'esame di precedenti disegni di legge di bilancio.

Sottolinea, inoltre, come l'assenza di relazioni tecniche correlate a emendamenti tabellari rende difficoltosa la comprensione della reale portata degli emendamenti stessi. A tal proposito, cita il caso di una proposta emendativa che prevede la riduzione delle risorse destinate alla cooperazione internazionale, preannunciando l'intenzione di presentare un subemendamento volto a ripristinare tale dotazione. Ribadisce la necessità che le relazioni tecniche vengano fornite in tempo utile e rivolge alla presidenza della Commissione la richiesta di chiarire se le proposte emendative testé presentate dai relatori siano da considerarsi definitive o se sia previsto un ulteriore deposito, rilevando come le indicazioni ricevute in merito siano risultate, finora, piuttosto contraddittorie.

Leonardo DONNO (M5S) avanza un'ulteriore richiesta di chiarimenti alla relatrice, onorevole Lucaselli, in relazione alla proposta emendativa dei relatori 111.04. Stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza, che ha respinto proposte emendative ritenute essenziali per milioni di italiani. A titolo di esempio, menziona la reiezione delle proposte finalizzate al ripristino delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, di quelle volte all'incremento delle pensioni minime di cento euro, giudicando del tutto inadeguato l'aumento di circa due euro mensili previsto dal Governo, e della proposta a prima firma dell'onorevole Conte per l'introduzione del salario minimo legale.

Alla luce di tali scelte, considera particolarmente grave un intervento emendativo volto all'adeguamento del trattamento economico dei membri del Governo, trattan-

dosi, a suo avviso, di una norma vergognosa che renderebbe comprensibili reazioni di indignazione dei cittadini.

Ribadisce che appare inaccettabile la parificazione del trattamento economico dei membri del Governo non parlamentari a quelli di coloro che siano contemporaneamente componenti di un ramo del Parlamento, specie alla luce del respingimento, nelle precedenti sedute, di proposte emendative che avrebbero offerto un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà.

Evidenzia come il Governo preferisca destinare risorse a opere di carattere propagandistico, citando, a titolo di esempio, il progetto del ponte sullo Stretto di Messina e la creazione di centri per i migranti in Albania. Si interroga, infine, sull'orientamento della Presidente del Consiglio riguardo alla proposta emendativa in questione e invita la maggioranza a rivedere la propria posizione sull'emendamento citato.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, invita l'onorevole Donno ad assumere un contegno maggiormente rispettoso nei riguardi della presidenza della Commissione.

Leonardo DONNO (M5S) formula un'aspra critica verso la misura prevista nell'articolo aggiuntivo 111.04 presentato dai relatori. Reputa estremamente significativo il fatto che il Governo e la maggioranza abbiano respinto l'introduzione del salario minimo e contestualmente previsto l'aumento del trattamento economico dei rappresentanti del Governo che non rivestono la qualifica di parlamentare.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede delucidazioni sulle motivazioni che hanno impedito di presentare le relazioni tecniche contestualmente al deposito delle proposte emendative da parte dei relatori.

La sottosegretaria Lucia ALBANO comunica che il Governo si sta facendo parte attiva per fornire i contributi necessari al fine di redigere le suddette relazioni tecniche, che sono in fase di predisposizione. Assicura che esse saranno depositate dopo la prevista sospensione della seduta.

Chiara BRAGA (PD-IDP) auspica che le attese relazioni tecniche possano consentire di avere i necessari chiarimenti, in particolare su due proposte emendative.

Fa riferimento, in primo luogo, all'articolo aggiuntivo 80.0106 dei relatori, che reca proroghe in materia di concessioni autostradali. Nel ritenere del tutto singolare che tale proposta emendativa sia stata presentata appena terminato il procedimento di conversione di un decreto-legge che trattava questa materia, osserva, peraltro, come i suoi contenuti normativi rechino potenziali conflitti con la disciplina in materia di concorrenza, sia a livello interno che, soprattutto, rispetto alla normativa eurounitaria. Nel merito, inoltre, fa presente come l'aumento delle tariffe dell'1,8 per cento previsto dalla medesima proposta si configuri, semplicemente, come una vera e propria tassa che graverà sui cittadini.

Considerazioni in parte analoghe si possono altresì formulare, a suo avviso, con riguardo all'articolo aggiuntivo 7.039 dei relatori, che, attraverso un meccanismo di « delega » e senza nemmeno l'indicazione di chiari principi, demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione di termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari di distribuzione di energia elettrica, di appositi piani straordinari di investimento pluriennali. Segnala, inoltre, che il suddetto decreto ministeriale potrà di fatto prorogare di ben quaranta anni le concessioni in essere, sulla base di meccanismi che meriterebbero un maggiore approfondimento e un ben più ampio spazio di dibattito parlamentare. Chiede, quindi, il ritiro dell'articolo aggiuntivo 7.039 presentato dai relatori.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE) rivela un certo disagio nel dover intervenire sull'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori, che testimonia, a suo parere, un atteggiamento farsesco della maggioranza, la quale si è prestata a presentare un emendamento che potrebbe essere denominato « anti Matteo Renzi ». A suo avviso, il carattere strettamente ordinamentale della proposta ne avrebbe dovuto determinare l'inammissibi-

lità. Su quest'ultimo aspetto, chiede maggiori delucidazioni alla presidenza della Commissione.

Quanto al merito della proposta, si limita a osservare come essa oscilli tra una logica che non esita a definire « sovietica » di tassazione integrale di un compenso percepito, da un lato, e una venatura sudamericana della norma, formulata al solo scopo di colpire direttamente un avversario politico, dall'altro lato.

Daniela TORTO (M5S) chiede che il termine per la presentazione dei subemendamenti sia fissato solo dopo che siano pervenute le relazioni tecniche alle proposte emendative presentate in data odierna.

Ribadisce, inoltre, l'esigenza di effettuare una verifica supplementare dell'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori. Non reputa, infatti, coerenti con il contenuto proprio della legge di bilancio disposizioni che prevedano un mero aumento degli emolumenti di alcuni rappresentanti del Governo.

Marco GRIMALDI (AVS) si chiede se possano dirsi rispettati, in questo frangente, i criteri condivisi al momento dell'avvio dell'esame delle proposte emendative segnalate al disegno di legge in esame.

A tal proposito, ricorda, ad esempio, che, per quanto riguarda le disposizioni che prevedevano proroghe di termini legislativi, si era convenuto che andassero inserite in altri provvedimenti, ad esempio il decreto-legge in materia di proroga di termini, di prossima presentazione alle Camere. Ricorda come tale motivazione fosse stata formulata dalla maggioranza dinanzi alla richiesta del suo gruppo di affrontare la questione della proroga delle esenzioni IVA per il Terzo settore. Tuttavia, in modo contraddittorio, tra le proposte emendative presentate da ultimo vi sono, invece, quelle che prorogano le concessioni autostradali, nonché, come rilevato dalla collega Braga, le concessioni per la distribuzione elettrica.

Ritiene, infine, che difficilmente, alla luce delle ultime iniziative intraprese dalla maggioranza, sarà possibile rispettare il termine previsto per l'avvio dell'esame in Assemblea.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE) integrando il suo precedente intervento, osserva come l'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori rechi, all'ultimo comma, una disposizione finanziaria il cui principale obiettivo ravvisa nella volontà di aggirare, in tal modo, i criteri di ammissibilità delle proposte emendative utilizzati nella valutazione delle proposte presentate al disegno di legge in esame. Ribadisce, tuttavia, la natura ordinamentale della proposta emendativa e la richiesta di chiarimenti in ordine alla sua ammissibilità.

Giovanni Luca CANNATA (FDI) *presidente*, conferma il giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative presentate.

Daniela TORTO (M5S) chiede alla presidenza di fornire le motivazioni alla base di tale giudizio di ammissibilità in forma scritta.

Ida CARMINA (M5S), nel ricordare che il Paese versa in condizioni di grande povertà, stigmatizza con fermezza la previsione dell'incremento del trattamento economico ai rappresentanti del Governo non parlamentari previsto dalla proposta emendativa 111.04. Nel condividere le considerazioni in precedenza svolte dall'onorevole Donno, ricorda anche la grande disparità tra i trattamenti economici dei consiglieri e assessori degli enti locali e quelli dei rappresentanti del Governo.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla presidenza se la conferma dell'ammissibilità di tutte le proposte emendative presentate in data odierna debba ritenersi estesa, altresì, ad alcune delle proposte emendative presentate dal Governo, che, a suo avviso, per il carattere di disomogeneità per materia che le caratterizza, rappresentano, a suo avviso, dei veri e propri « maxiemendamenti » mascherati.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), a fronte del carattere meramente ordinamentale di numerose proposte emendative ora oggetto di discussione, ribadisce la propria richiesta precedentemente formulata, volta a in-

vitare la presidenza della Commissione a rivedere le dichiarazioni di ammissibilità degli emendamenti del Governo e dei relatori poc'anzi depositati.

Marco GRIMALDI (AVS) manifesta insoddisfazione per il fatto di essere intervenuto più volte nel corso della discussione, ponendo domande precise senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta, né dalla rappresentante del Governo, né dai relatori.

Intervenendo nuovamente sulla questione dell'aumento del trattamento economico per i membri del Governo non parlamentari, ricorda che l'unica differenza che attualmente intercorre tra coloro che, facendo parte della compagine governativa, sono anche parlamentari e coloro che, invece, non lo sono, è la possibilità, per i primi, di ottenere risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di assistenti parlamentari. Domanda, pertanto, a cosa servirebbe mai un fantomatico « adeguamento » del trattamento economico per membri del Governo che, non essendo parlamentari, dispongono comunque già oggi di un nutrito *staff* presso le strutture amministrative del Governo.

Ritiene, ad ogni buon conto, che si ponga una questione preliminare, relativa alla attinenza di una norma del genere rispetto al contenuto di una legge di bilancio. Su questo punto, interroga la rappresentante del Governo circa la trasmissione delle relazioni tecniche agli emendamenti appena presentati, non ancora pervenute, nonché la presidenza circa il vaglio di ammissibilità svolto su alcuni emendamenti, a suo avviso, palesemente inammissibili.

Concludendo, chiede criteri di esame certi, da comunicarsi in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel quale si dovrebbero decidere i tempi e le modalità dell'esame. Afferma che, in caso contrario, le opposizioni non escluderebbero la possibilità di ricorrere all'ostruzionismo.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, sulla base delle intese intercorse tra i gruppi, formula alla presidenza la richiesta di una sospensione dei lavori della durata di un'ora,

per permettere alle opposizioni di esaminare i testi degli emendamenti presentati dai relatori.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, conferma nuovamente gli esiti dell'esame svolto dalla presidenza circa l'ammissibilità degli emendamenti testé presentati, ricordando di aver preannunciato che ulteriori approfondimenti riguardo le relazioni tecniche saranno tempestivamente comunicati ai gruppi alla ripresa dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta per la durata di un'ora.

La seduta, sospesa alle 20.30, è ripresa alle 22.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, sulla base delle intese intercorse fra i gruppi, avverte che a breve sarà convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 22.05.

SEDE REFERENTE

Venerdì 13 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 23.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica in primo luogo che la proposta emendativa Trancasini 77.066 è stata ritirata.

Ricorda altresì che nella seduta antimeridiana le votazioni si sono concluse con la

votazione dell'articolo aggiuntivo Carotenuto 30.014.

Avverte, pertanto, che i lavori riprenderanno con l'esame dell'articolo aggiuntivo Serracchiani 30.018.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Serracchiani 30.018, sottolineando come lo stesso intenda affrontare il tema delle vittime dell'amianto, che in Italia sono circa 4.000 all'anno, al fine di tutelare non solo i lavoratori esposti direttamente all'amianto, ma anche i loro familiari.

Il sottosegretario Federico FRENI accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Serracchiani 30.018.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto della richiesta del Governo e dell'assenso dei relatori, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Serracchiani 30.018.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 30.031, nonché sull'identico Mari 30.030, rileva l'importanza di approntare misure di protezione adeguate nei confronti dei lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sottolineando come il tema sia particolarmente attuale e meriti particolare considerazione, alla luce delle molteplici crisi aziendali in atto in Italia. Tra queste, ricorda, in particolare, il caso di Trasnova, azienda di logistica, che non è stato ancora risolto in via definitiva dal Governo.

Rileva, quindi, la necessità che il Parlamento tuteli i lavoratori che rischiano di pagare il prezzo più alto delle crisi aziendali. Mette in risalto, inoltre, la rilevanza della crisi dell'azienda Tekne di Ortona, tuttora all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della difesa, i quali non hanno ancora fornito risposte certe ai fini di una adeguata risoluzione della crisi d'azienda. Sottolinea come sia doveroso, da parte di questa Commissione, ascoltare le esigenze di tutela dei lavoratori coinvolti in tali

situazioni di crisi, predisponendo adeguati strumenti, quali la cassa integrazione straordinaria o l'adozione di politiche attive per il lavoro.

Evidenzia, altresì, come l'emendamento in esame miri a garantire un monitoraggio più efficace delle aziende in difficoltà, allo scopo di prevenire le crisi e le delocalizzazioni irresponsabili e per evitare che i lavoratori vengano asserviti a logiche di puro profitto. Sottolinea come tale proposta normativa ponga al centro il tema della dignità del lavoro, come richiede la Costituzione. Richiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo in merito agli identici articoli aggiuntivi Mari 30.030 e Torto 30.031, si associa alle considerazioni espresse dalla deputata Torto e alla richiesta di accantonamento delle suddette proposte, rilevando come le misure in esso previste già dispongano di adeguata copertura economica, puntando ad affrontare il problema dell'esclusione delle organizzazioni sindacali dai tavoli di monitoraggio istituiti presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, esclusione che sta limitando l'accesso a diverse misure di prestazione sociale a centinaia di lavoratori e lavoratrici in possesso della totalità dei requisiti individuali richiesti, senza apportare alcun vantaggio nei confronti della parte datoriale.

Rileva il ruolo attivo dei sindacati nella mediazione dei conflitti, ruolo che merita di essere valorizzato nell'ambito dei suddetti tavoli. Ribadisce, pertanto, la richiesta di accantonamento, in vista di un mutamento del parere espresso dal Governo e dai relatori in merito ai predetti articoli aggiuntivi.

Chiara APPENDINO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Torto 30.031.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Mari 30.030 e Torto 30.031.

Dieter STEGER (MISTO), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 30.084, rileva come la proposta si riferisca

al diniego espresso da diverse sedi territoriali dell'INPS in ordine alle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria formulate dalle imprese edili per i propri dipendenti in ragione delle intemperie stagionali.

Evidenzia come la ragione del diniego consista nella prevedibilità delle invocate intemperie stagionali. Sottolinea, altresì, l'impossibilità per le imprese di prevedere a priori le interruzioni delle lavorazioni, sebbene le stesse si vedano negata la domanda di cassa integrazione ordinaria proprio per una invocata prevedibilità.

Osserva che la modifica normativa consentirebbe alle imprese del settore edile di poter effettivamente beneficiare della cassa integrazione guadagni ordinaria laddove vi sia una effettiva impossibilità di attendere alle lavorazioni in ragione delle intemperie stagionali non certo programmabili.

Ricorda, altresì, che secondo gli ultimi dati in possesso dell'ANCE, nel periodo 2002-2022, nell'ambito della gestione della Cassa integrazione guadagni ordinaria presso l'INPS, nella gestione edilizia si sia determinato un avanzo complessivo superiore a 6 miliardi di euro. Anche per le annualità successive al 2015, rileva come il *trend* abbia mantenuto lo stesso andamento, con avanzi di esercizio pari a oltre 250 miliardi di euro.

Fa presente come risulti pertanto improcrastinabile consentire alle imprese di beneficiare di una opportunità per la quale versano costantemente il proprio contributo e che si sta invero rivelando un ulteriore costo del lavoro senza la necessaria contropartita in termini di ammortizzazione sociale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Steger 30.084.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Steger 30.084.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Grippo 30.036.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Grippo 30.036.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Raffa 30.060, osserva che tale proposta emendativa intenda stabilire misure nei confronti delle aziende del settore pubblico analoghe a quelle previste per le aziende del settore privato, prevedendo contributi che consentano di sostenere gli spostamenti per i lavoratori che lavorano lontano da casa nell'ambito del settore pubblico. Ricorda che tra il 2023 e il 2024 si sono registrate 170 mila assunzioni nella pubblica amministrazione, con la possibilità che questo *trend* si confermi anche nei prossimi anni.

Rileva come nel settore del pubblico impiego circa il 50 per cento dei lavoratori provenga da una regione diversa da quella in cui prestano l'attività lavorativa. Ribadisce come tale emendamento miri a istituire un fondo per erogare *bonus* per il lavoro lontano da casa, dando mandato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di definire i criteri di base per poter usufruire di tale contributo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Raffa 30.060.

Chiara APPENDINO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 30.061, procede alla lettura del relativo testo, ritenendo che lo stesso non sia stato adeguatamente letto e compreso. Osserva come la proposta metta a disposizione, in via straordinaria, una somma pari a 800 milioni di euro, destinata a integrare il reddito dei lavoratori beneficiari della cassa integrazione, consentendo loro di percepire un reddito pari a 1800 euro lordi al mese. Esprime perplessità riguardo al parere contrario espresso dal Governo e dalla maggioranza, sottolineando come l'emendamento preveda le necessarie coperture finanziarie.

Evidenzia le gravi conseguenze derivanti dalle crisi aziendali che interessano le filiere strategiche del settore dell'*automotive*, della robotica, del tessile e dell'elettrodomestico, le quali non faranno altro che incrementare il numero dei lavoratori in cassa integrazione, aggravando ulteriormente una situazione già critica. Richiama

la dannosità delle politiche industriali adottate dal Governo, che ha trascurato l'importante opportunità di destinare adeguati fondi a favore delle aziende, in particolare attraverso le misure legate a Transizione 4.0, lasciando così le imprese prive del supporto necessario per affrontare le sfide della modernizzazione.

Osserva come la fotografia della crisi e della situazione industriale in Italia abbia provocato una frattura sociale, con da un lato i lavoratori che si battono quotidianamente per la dignità del lavoro e, dall'altro, le grandi proprietà industriali, come Stelantis, che continuano a elargire ingenti buonuscite ai propri amministratori delegati, in totale distacco dalle difficoltà che colpiscono milioni di lavoratori.

Evidenzia come il Governo abbia deciso di non prendere le difese dei lavoratori, che non vedono valorizzate le proprie competenze e non sono responsabili delle molteplici crisi aziendali in atto nel Paese. Ricorda la scelta del Governo di tassare i lavoratori in difficoltà, di discutere con le banche piuttosto che con i lavoratori del settore sanitario e di non sostenere adeguatamente i pensionati.

Esprime, quindi, sconcerto per l'emendamento 111.04 dei relatori che, attingendo al medesimo fondo cui si imputano gli oneri della sua proposta emendativa in discussione, destina invece risorse all'aumento degli stipendi per Ministri e sottosegretari non parlamentari, in un momento di grande difficoltà per la maggior parte dei cittadini.

Sottolinea come il problema non risieda nelle istanze di coloro che, sentendosi esclusi, cercano di far sentire la propria voce, ma piuttosto nell'orientamento della politica, che sembra privilegiare esclusivamente gli interessi delle caste, dei potenti e delle *lobby*. Invita, pertanto, il Governo e la maggioranza a riflettere con la massima attenzione sulle implicazioni di questa proposta emendativa, tenendo ben presente, in particolare, le conseguenze che tale decisione potrebbe avere quando si parlerà di misure a favore dei lavoratori in cassa integrazione. Evidenzia, infine, come il vero problema non consista nella rabbia che

potrebbe esplodere nei prossimi mesi, bensì nelle politiche che, agendo in maniera inefficace e insensibile, sono in grado di alimentare e scatenare una crescente frustrazione sociale.

Leonardo DONNO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dalla deputata Appendino, sottolinea come l'articolo aggiuntivo 30.061 sia finalizzato a restituire dignità ai lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale.

Richiama la proposta emendativa dei relatori 111.04, che attinge le risorse per incrementare gli emolumenti dei componenti del Governo che non sono deputati dal medesimo fondo dal quale l'articolo aggiuntivo in discussione propone di reperire le risorse necessarie per i lavoratori in cassa integrazione. Si chiede, ironicamente, se anche in questo caso si possa, con un artificio lessicale, realizzare un siffatto scopo. Chiede, quindi, che si valuti un accantonamento della proposta emendativa, in vista di un parere favorevole.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che la richiesta di accantonamento non è accolta dai relatori e dal rappresentante del Governo. Pone quindi in votazione l'articolo aggiuntivo Appendino 30.061.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Appendino 30.061.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative segnalate, a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 31 fino all'articolo 55.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Bonetti 31.1, nonché sugli articoli aggiuntivi Soumahoro 31.06, Lupi 31.07 e Bonetti 31.08.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 32,

propone che restino accantonati gli identici emendamenti 32.3 della XII Commissione e Patriarca 32.4.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 33, propone l'accantonamento dell'emendamento Ascani 33.2. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Boldrini 33.5 e Sportiello 33.4. Propone, altresì, che resti accantonato l'articolo aggiuntivo Bonetti 33.06. Formula, infine, un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Carmina 33.09.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 34, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Grimaldi 34.1, Schlein 34.3, Bonetti 34.5 e 34.4, Boschi 34.15 e Furfaro 34.18, mentre propone che resti accantonato l'emendamento Rampelli 34.42.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 35, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Giaccone 35.5, Bonetti 35.7 e Serracchiani 35.6.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 36, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Braga 36.1, sugli identici articoli aggiuntivi Bonetti 36.07, Gadda 36.05, Furfaro 36.06 e Pisano 36.08, sull'articolo aggiuntivo Carfagna 36.045. Propone che restino accantonati gli articoli aggiuntivi Carfagna 36.020, Forattini 36.022, Boschi 36.026. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Lupi 36.033, Ferrari 36.035, De Bertoldi 36.038 e Gribaudo 36.050.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 37, propone l'accantonamento dell'emendamento Cherchi 37.2.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 38, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Conte 38.01 e Grippo 38.02. Pro-

pone che resti accantonato l'articolo aggiuntivo Panizzut 38.06. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Ambrosi 38.081, Ubaldo Pagano 38.010 e 38.028 nonché Di Lauro 38.047. Propone, altresì, che restino accantonati gli identici articoli aggiuntivi Furfaro 38.056, Grippo 38.057 e Faraone 38.058. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Gribaudo 38.075, mentre propone che resti accantonato l'articolo aggiuntivo Vietri 38.093.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 42, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo D'Orso 42.02.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 43, propone che restino accantonati gli articoli aggiuntivi Berruto 43.01, Fenu 43.02 e Ciancitto 43.03.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 44, propone che restino accantonati l'emendamento Pella 44.1 e l'articolo aggiuntivo Roscani 44.01.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 45, propone che resti accantonato l'emendamento Molinari 45.2, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Frassini 45.3.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 46, propone che resti accantonato l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 46.02 e che sia accantonato l'articolo aggiuntivo Pisano 46.03, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Gadda 46.013 e sugli identici articoli aggiuntivi Peluffo 46.020 e Gadda 46.021.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 47, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Schlein 47.4, Quartini 47.5, Marianna Ricciardi 47.18 e Bonetti 47.20. Propone che restino accantonati gli iden-

tici emendamenti Lazzarini 47.48 e Manes 47.44 e che sia accantonato l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 47.01. Infine, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Piccolotti 47.06.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 48, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Furfaro 48.2 e propone che resti accantonato l'emendamento Cesa 48.11.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 49, propone che restino accantonati l'emendamento Schifone 49.1, nonché gli identici emendamenti 49.6 della XII Commissione, Patriarca 49.7 e Loizzo 49.8. Propone, inoltre, che sia accantonato l'articolo aggiuntivo Cappellacci 49.02 e che restino accantonati gli articoli aggiuntivi Furfaro 49.07, Marchetto Aliprandi 49.014, Loizzo 49.019 e Cattoi 49.020.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 51, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario sull'emendamento Boschi 51.4, sugli identici emendamenti Furfaro 51.9, Steger 51.10, Vaccari 51.11 e Gadda 51.12 e Steger 51.14. Propone che resti accantonato l'articolo aggiuntivo Lupi 51.01, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Loizzo 51.03, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Malavasi 51.06 e Lazzarini 51.07 e sull'articolo aggiuntivo Furfaro 51.015. Propone che resti accantonato l'articolo aggiuntivo Bonetti 51.021, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Boschi 51.022 e 51.024 e propone che resti accantonato l'articolo aggiuntivo Boschi 51.025.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 52, propone che resti accantonato l'articolo aggiuntivo Quartini 52.05.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 53, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo ag-

giuntivo Malavasi 53.02 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Malavasi 53.06 e Loizzo 53.07 e sull'articolo aggiuntivo Magi 53.020. Propone, quindi, che restino accantonati gli articoli aggiuntivi Ciocchetti 53.021 e Maerna 53.022.

Passando, infine, all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 55, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Steger 55.2, mentre propone che restino accantonati gli identici emendamenti Faraone 55.4 e Cattoi 55.5, nonché gli identici emendamenti Ottaviani 55.6 e Rosato 55.7.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme ai relatori.

Chiara BRAGA (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 36.1, in ragione dell'omogeneità di materia con le proposte emendative già accantonate Forattini 36.022 e Boschi 36.026.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, concordi i relatori e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Braga 36.1.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) sottoscrive l'emendamento Braga 36.1.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) chiede l'accantonamento degli emendamenti a sua prima firma 51.14 e 55.2.

Vanessa CATTOI (LEGA) sottoscrive gli emendamenti Steger 51.14 e 55.2.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, concordi i relatori e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Steger 51.14 e 55.2.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Furfaro 51.015.

Il sottosegretario Federico FRENI, pur manifestando la disponibilità del Governo all'accantonamento, fa presente di non poter però garantire che nel prosieguo dei lavori si possa addivenire a un parere favorevole in merito alla suddetta proposta emendativa.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto dell'assenso manifestato dal rappresentante del Governo e concordi i relatori, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Furfaro 51.015.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si rivolge al sottosegretario Freni per chiedere rassicurazioni circa il fatto che le proposte emendative che il Governo si appresta a depositare non siano, di fatto, riprodotte del contenuto proprio di emendamenti e articoli aggiuntivi sui quali è stato testé espresso un parere contrario. Fa, in particolare, riferimento al tema dell'incremento del Fondo per le non autosufficienze, richiamando, a tal riguardo, gli articoli aggiuntivi Conte 38.01 e Grippo 38.02, di cui, pertanto, ritiene opportuno disporre l'accantonamento.

Il sottosegretario Federico FRENI manifesta il proprio assenso rispetto a eventuali richieste di accantonamento di quelle proposte emendative il cui contenuto possa essere sovrapponibile rispetto ad analoghe proposte depositate dai relatori e dal Governo.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), rispondendo a quanto puntualizzato dal sottosegretario Freni, rileva che le diverse richieste di accantonamento che pervengono dai membri della Commissione e le relative perplessità espresse in ordine al summenzionato rischio di sovrapposizione sono, tuttavia, in buona parte da ascrivere alla scarsa chiarezza finora mostrata circa il contenuto delle proposte che il Governo si appresta a depositare, sottolineando, a tal proposito, come tali richieste si basino spesso sulle notizie apprese dagli organi di stampa.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), con specifico riferimento al tema dell'incremento del fondo per le non autosufficienze, fa presente che già l'emendamento del Governo 38.097 dispone che le risorse del Fondo destinato alla copertura degli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura svolta dal *caregiver* familiare confluiscono nel Fondo nazionale per la non autosufficienza.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto dell'assenso manifestato dal rappresentante del Governo e concordi i relatori, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Conte 38.01 e Grippo 38.02.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento a sua firma 31.1, ritiene sia un errore che i relatori e il Governo abbiano espresso parere contrario in relazione a tale proposta emendativa. Mediante l'articolo aggiuntivo in esame, infatti, si prevede l'erogazione di un buono del valore massimo di 200 euro mensili per dodici mesi, per i figli di età inferiore a un anno, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* e di servizi integrativi per l'infanzia, in favore di quei nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore ai 40.000 euro e in cui i genitori risultino occupati in attività di lavoro dipendente e autonomo entro un mese dall'inizio della corresponsione del buono medesimo. Ritiene che, in questo modo, si possano ottenere risultati assai più significativi in termini di sostegno alla natalità e di supporto alle famiglie rispetto all'erogazione di un buono *una tantum* attualmente prevista dalla normativa vigente. Sottolinea, a tal proposito, l'importanza di predisporre un assetto organico di misure di supporto per le famiglie che si ispiri ad una logica e ad una prospettiva strutturale, evidenziando, peraltro, come tali interventi siano funzionali anche a sostenere l'occupazione femminile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bonetti 31.1 e l'articolo aggiuntivo Soumahoro 31.06.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede chiarimenti al sottosegretario Freni in merito alle tempistiche per il deposito delle proposte emendative da parte del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI assicura che a breve il Governo sarà in grado di provvedere al deposito delle proposte emendative.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, assicura che sarà possibile avere in tempi brevi maggiore concretezza in merito al deposito delle proposte emendative del Governo. Comunica, quindi, che la proposta emendativa Lupi 31.07 è stata ritirata dall'onorevole Pisano.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua firma 31.08, evidenzia come la suddetta proposta emendativa, sostenuta anche di rappresentanti del mondo imprenditoriale, abbia, quale finalità precipua, quella di predisporre un meccanismo che consenta alle imprese di compartecipare al sostegno delle spese sostenute dai lavoratori per la crescita dei figli.

Si prevede, infatti, che, per l'anno 2025, l'importo dei contributi dei datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di beni essenziali per la prima infanzia a beneficio di figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite di euro 400 per lavoratore, non concorra alla formazione del reddito.

Raccomanda, pertanto, l'approvazione di tale proposta emendativa, reputando necessario intervenire con misure che, in concreto, possano incentivare la natalità.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonetti 31.08.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Boldrini 33.5, ricorda come tale proposta emendativa intenda incrementare il cosiddetto Bonus asili, su cui è in passato intervenuto anche l'attuale Esecutivo, con interventi volti ad implementare tale misura, proprio in ragione delle forti potenzialità che la stessa

ha dimostrato al fine di garantire l'accesso agli asili nido ai figli dei lavoratori. In particolare, ha sottolineato come il tema della garanzia dell'accesso agli asili nido rivesta una particolare rilevanza nell'ottica di un consolidamento di tutti gli strumenti volti ad assicurare pari opportunità a tutti i bambini, a prescindere dalle differenti condizioni socioeconomiche.

La Commissione respinge l'emendamento Boldrini 33.5.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento Sportiello 33.4, che dispone l'incremento di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 delle risorse attribuite al Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento del servizio degli asili nido. Ciò anche al fine di assicurare quel livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia fissato al 33 per cento della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi che rientra, peraltro, tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sottolinea, al riguardo, come la proposta emendativa in discussione si muova nell'ottica di rinforzare gli strumenti di tutela della famiglia e del rapporto genitori figli, in netta controtendenza rispetto all'atteggiamento del Governo che non sembra manifestare particolare interesse rispetto a tale tematica.

La Commissione respinge l'emendamento Sportiello 33.4.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al rappresentante del Governo delucidazioni in merito al deposito delle proposte emendative cui si è fatto poc'anzi riferimento.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere alle richieste dell'onorevole Dell'Olio, fa presente che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze stanno predisponendo gli ultimi adempimenti necessari alla trasmissione delle proposte emendative del Governo.

Ida CARMINA (M5S) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 33.09, osserva che l'istituzione di un fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità prevista dalla proposta emendativa in esame si ispiri ai diversi principi che, sul tema, sono stati fatti propri anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in relazione all'inclusione scolastica.

Evidenzia, al riguardo, come il tema dell'assistenza ai bambini con disabilità rivesta un particolare interesse ove si consideri che le difficoltà finanziarie che interessano numerosi enti locali hanno rappresentato un ostacolo ai fini della predisposizione dei più adeguati strumenti di tutela. Ricorda, peraltro, che una recente sentenza del Consiglio di Stato ha dichiarato legittima la scelta dei comuni di diminuire o anche eliminare del tutto le diverse forme di assistenza tradizionalmente previste.

Ritiene, in conclusione, che l'istituzione di un fondo finalizzato a sostenere gli enti locali in condizione di difficoltà finanziaria nel garantire ai bambini della scuola dell'infanzia, agli alunni della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado con accertata condizione di disabilità adeguata assistenza rappresenti quindi un'alternativa, seppur di natura temporanea, rispetto all'incardinamento di un sistema organico di assistenza nell'ambito dei compiti attribuiti al Ministero dell'istruzione e del merito.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carmina 33.09.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto dell'imminente deposito delle proposte emendative da parte del Governo, concorde la Commissione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 00.20, è ripresa all'1.55.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, a seguito delle inter-

locuzioni intercorse tra i gruppi, comunica l'immediata convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire il prosieguo dei lavori sul disegno di legge in esame.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 2.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Venerdì 13 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45 e dalle 22.20 alle 22.55 e dalle 2 alle 2.05.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE 15.8, 21.2, 38.097, 119.15 E TAB.2.4
DEL GOVERNO**

ART. 15.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Al primo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di 200 euro per ogni mese lavorato,» sono inserite le seguenti: «raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione,».

3-ter. Alla legge 13 giugno 2023, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 5, le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento»;

2) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui al primo periodo è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare gli effetti socio economici derivanti da crisi aziendali esistenti nel territorio di competenza»;

b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «sono definiti» sono inserite le seguenti: «le specifiche finalità da perseguire e».

Conseguentemente:

all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente».

3-ter. Al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione, all'articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte

prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni»;

dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

(Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCO) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente»;

b) al comma 5, lettera a), le parole: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo»;

c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria »;

d) al comma 8, lettera a), le parole: « al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 40 per cento e al 10 per cento »;

e) al comma 8, lettera b), le parole: « al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 45 per cento e al 15 per cento »;

f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario »;

g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.

9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati

per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (*Energy Performance Contract*) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento »;

h) al comma 18:

1) al primo periodo, le parole: « nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « di cui al periodo precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 13, ultimo periodo »;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 »;

4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

dopo l'articolo 73, aggiungere i seguenti:

Art. 73-bis.

(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60

per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità »;

c) alla lettera *c)*, le parole: « ovvero fino a euro 80.000 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero fino a euro 100.000 »;

d) alla lettera *e)*, le parole: « non inferiore a 250 e » sono soppresse.

Art. 73-ter.

(Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione, derivante dall'applicazione di una percentuale sull'eccedenza, rispetto alle soglie di cui al comma 2, del rapporto tra l'importo totale garantito a valere sui finanziamenti complessivamente erogati nell'anno solare di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti dalla predetta garanzia, e il totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti o meno da tale garanzia.

2. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è calcolato come segue:

a) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente non superiore al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati dal medesimo sog-

getto alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla garanzia di cui al comma 1: non è dovuto alcun premio aggiuntivo;

b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, fino alla soglia corrispondente al 35 per cento del medesimo rapporto: 1 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;

c) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 35 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, fino alla soglia corrispondente al 50 per cento del medesimo rapporto: 1,5 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 35 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;

d) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 50 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese: 2 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 50 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia.

3. I soggetti finanziatori di cui al comma 1 versano al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il premio aggiuntivo calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 2 entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.

dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

(Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono istituite le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite dalla società Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata:

a) « Sezione crescita », con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione, individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. Le operazioni sono ef-

fettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori;

b) « Sezione investimenti infrastrutture », con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;

c) « Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi », per le finalità di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui la società Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.

3. Agli interventi di cui al comma 1 non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. La sezione di cui al comma 1, lettera c), subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo

1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il predetto fondo e il comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2022, sono soppressi. Restano salvi e continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché le deliberazioni adottate dal comitato di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « del fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 », sono sostituite dalle seguenti: « della Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ». Il comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato. All'articolo 1, comma 270, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze ».

6. Per le finalità di cui al comma 1, la società Simest S.p.A. è autorizzata ad alimentare le relative sezioni, nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché, con riferimento alla lettera c) del predetto comma 1, attingendo alle disponibilità presenti nel conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del fondo

di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

all'articolo 126, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il limite di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è fissato, per l'anno 2025, in 1.000 milioni di euro.

5-ter. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2025, in 10.000 milioni di euro.

15.8. Il Governo.

ART. 21.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di *welfare* aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art. 23-bis.

(Visite di revisione per i soggetti con patologie oncologiche)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:

« 3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell'istante di chiedere la visita diretta ».

Art. 23-ter.

(Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità)

1. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:

« Art. 33-bis. – (Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità) – 1. In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre

2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

2. Il comma 1 non si applica alle strutture territoriali di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 »;

dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca di dati dell'Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica.;

all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, quarto periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:* , salvo quanto disposto dal comma 1-bis del presente articolo »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Per le lavoratrici autonome di cui al comma 1 del presente articolo iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il parziale esonero contributivo di cui al medesimo comma 1 è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. L'agevolazione di cui al primo periodo è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/

2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* ».

all'articolo 47, comma 3, sostituire le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* pari a 866,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 466,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more della completa realizzazione delle reti territoriali, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 del PNRR e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e al fine di ridurre il fenomeno dell'attesa di ricovero nei reparti di pronto soccorso, il limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti, dando priorità alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso.

al capo I del titolo XIII della parte I, dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

« 11-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati relativi al numero dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e utenti

di voli internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore.

11-ter. L'addizionale di cui al comma 11, nell'importo accertato, per ciascun aeroporto, in base ai dati di cui al comma 11-bis, è riscossa a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti d'imbarco. Le compagnie aeree eseguono il versamento entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.

11-quater. L'ammontare delle somme riscosse è comunicato mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dei gestori di servizi aeroportuali ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro la fine del mese successivo a quello di riscossione.

11-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 11-bis costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale di cui al comma 11 e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti dei vettori inadempienti, secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 610 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

11-sexies. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascuna violazione riscontrata. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater, la sanzione è raddoppiata ».

2. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla

legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti:

« *3-quinquies.* A decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di 0,5 euro per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea in partenza dagli aeroporti di cui al comma 3-sexies.

3-sexies. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies è destinato al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana.

3-septies. Ai fini di cui al comma 3-sexies, l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero annuo dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali con destinazione al di fuori dell'Unione europea, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore, e li pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale. I gestori dei servizi aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento di cui al comma 3-quinquies con le modalità previste per la riscossione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.

3-octies. Nel caso in cui il sedime dell'aeroporto sia situato nel territorio di più comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono ripartite tra i medesimi comuni sulla base della percentuale di superficie del territorio comunale compresa nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, come risultante dai dati catastali.

3-novies. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, sulla base dei dati di traffico comunicati ai sensi del comma 3-septies, pubblica nel proprio sito *internet* istituzio-

nale, entro il primo trimestre di ciascun anno, l'elenco dei comuni e delle province o delle città metropolitane cui sono destinate le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-*quinqüies*, dandone altresì comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 3-*duodecies*.

3-*decies*. Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-*quinqüies* sono versate dai gestori dei servizi aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3-*duodecies*. La comunicazione di cui al comma 3-*septies* costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva è a carico dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari nei confronti dei vettori debitori.

3-*undecies*. I comuni e le province o le città metropolitane di cui al comma 3-*sexies* destinano le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-*quinqüies* alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti.

3-*duodecies*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 3-*quinqüies* a 3-*undecies*, con particolare riferimento alla riscossione, al versamento e al riparto in favore degli enti interessati delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-*quinqüies* ».

al capo II del titolo XIV della parte I, dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Disposizioni in materia di indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria ».

21.2. Il Governo.

ART. 38.

Nel capo I del titolo VI della parte I, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, sono destinate alle medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione della previsione di cui al secondo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66.

(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

1. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte

alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 3, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzato l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze.

3. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.

4. Una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le di-

pendenze patologiche è destinata alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25 per cento annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute.

5. L'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze» e dopo le parole: «secondo le previsioni del comma 8» sono inserite le seguenti: «e delle altre dipendenze patologiche».

7. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

8. Il comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

9. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

38.097. Il Governo.

ART. 119.

Sostituire l'allegato III con il seguente:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	782.172	466.926	743.851	453.989	666.978	400.899
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	202.259	32.826	187.204	30.221	297.344	145.740
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	2.195	0	2.192	0	2.192	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	21.723	7.370	27.306	14.245	43.495	30.533
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	259	48	230	48	230	48
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	2.865	0	2.865	0	2.865	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	4.724	499	4.104	0	4.099	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	769	0	741	0	675	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	1.101	0	1.101	0	1.101	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	161.039	23.337	141.087	14.355	234.114	112.677
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	3.567	0	3.565	0	3.565	0
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (11)	3.554	1.477	3.554	1.477	4.574	2.386
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	463	97	459	97	433	97
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	53	48	5	0	5	0
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	5	0	5	0	5	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	48	48	0	0	0	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	39.664	31.821	27.242	17.940	32.716	24.996
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	38.268	30.456	25.797	16.525	31.270	23.581
5.2 Sicurezza democratica (4)	1.395	1.365	1.445	1.415	1.445	1.415
6 Soccorso civile (8)	3.332	1.549	3.223	1.432	2.977	1.182

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (4)	1.408	117	1.291	0	1.291	0
6.2 Protezione civile (5)	1.924	1.432	1.932	1.432	1.686	1.182
7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	197.471	157.963	187.471	157.963	35.096	5.588
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	197.471	157.963	187.471	157.963	35.096	5.588
8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	8	0	5.008	5.000	5.028	5.020
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	8	0	5.008	5.000	5.028	5.020
10 Comunicazioni (15)	12.250	10.427	15.410	13.587	16.020	14.197
10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4)	12.250	10.427	15.410	13.587	16.020	14.197
11 Ricerca e innovazione (17)	128.945	128.945	129.134	129.134	122.750	122.750
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	128.945	128.945	129.134	129.134	122.750	122.750
12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Casa e assetto urbanistico (19)	5.000	5.000	0	0	0	0
13.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (1)	5.000	5.000	0	0	0	0
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	34.775	34.482	34.717	34.425	33.117	32.825
14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (5)	26.710	26.497	26.652	26.439	25.052	24.839
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	75	0	75	0	74	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	5	0	5	0	5	0
14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (13)	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	25.954	13.860	25.230	15.136	23.912	13.918

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	25.954	13.860	25.230	15.136	23.912	13.918
18 Giovani e sport (30)	34.337	28.376	33.937	27.976	16.488	16.467
18.1 Attività ricreative e sport (1)	19.246	13.285	18.893	12.933	6.444	6.424
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)	15.091	15.091	15.044	15.044	10.044	10.044
19 Giustizia (6)	3.980	0	3.768	0	3.254	0
19.2 Giustizia amministrativa (7)	605	0	605	0	605	0
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	3.375	0	3.163	0	2.649	0
21 Debito pubblico (34)	128	0	163	0	3	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	128	0	163	0	3	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	47.860	11.908	47.285	11.706	44.514	10.990
22.1 Indirizzo politico (2)	402	0	402	0	399	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	12.198	593	11.814	457	10.951	200
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	28.669	10.932	28.624	10.887	28.390	10.653
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	1.138	26	1.131	26	1.061	26
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	5.454	358	5.314	337	3.713	111
23 Fondi da ripartire (33)	43.157	6.721	41.054	6.469	30.754	4.227
23.1 Fondi da assegnare (1)	43.157	6.721	41.054	6.469	30.754	4.227

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	396.090	387.055	384.777	375.536	398.383	392.800
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	386.191	384.394	377.251	372.852	392.636	390.125
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	870	357	798	286	798	286
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	208.136	207.011	186.972	183.286	196.645	194.834
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	229	215	223	159	245	138
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	83.850	83.710	76.617	76.483	33.210	33.131
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	75.844	75.840	96.615	96.613	154.513	154.511
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	17.261	17.260	16.026	16.025	7.226	7.225
2 Regolazione dei mercati (12)	225	9	247	9	246	9
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	225	9	247	9	246	9
5 Comunicazioni (15)	4.890	2.646	3.658	2.670	3.410	2.660
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	45	0	57	7	57	7
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	4.180	2.646	2.923	2.663	2.675	2.653
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	665	0	678	0	678	0
6 Ricerca e innovazione (17)	70	3	1.022	3	1.022	3
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	70	3	1.022	3	1.022	3
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.715	3	2.599	3	1.068	3
7.1 Indirizzo politico (2)	62	0	62	0	62	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4.653	3	2.537	3	1.006	3

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	34.579	8.667	34.224	8.657	34.234	8.677
1 Politiche per il lavoro (26)	6.337	2.585	6.361	2.609	6.372	2.628
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	19	0	19	0	19	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	150	115	150	115	150	115
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	2.508	2.467	2.531	2.491	2.551	2.511
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	1.024	0	1.024	0	1.015	0
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	2.635	3	2.636	3	2.636	2
2 Politiche previdenziali (25)	392	71	392	71	392	71
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	392	71	392	71	392	71
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	6.305	6.010	6.271	5.977	6.271	5.977
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	3.666	3.410	3.633	3.377	3.633	3.377
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	2.638	2.600	2.639	2.600	2.639	2.600
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3	0	3	0	3	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	3	0	3	0	3	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	21.542	0	21.196	0	21.195	0
5.1 Indirizzo politico (2)	21.489	0	21.142	0	21.142	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	53	0	53	0	53	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	85.110	49.120	107.387	61.537	110.272	49.116
1 Giustizia (6)	84.620	49.120	106.897	61.537	109.797	49.116
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	21.762	1.765	57.401	24.582	68.884	19.578
1.2 Giustizia civile e penale (2)	35.056	25.777	31.000	22.658	22.070	15.135
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	2.296	111	1.715	111	1.856	11
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	1.313	659	1.272	618	1.272	618
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	24.191	20.808	15.510	13.569	15.715	13.775
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	490	0	490	0	475	0
2.1 Indirizzo politico (2)	228	0	228	0	213	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	262	0	262	0	262	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	69.386	51.319	70.479	52.813	60.681	43.906
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	60.688	49.819	61.883	51.313	54.476	43.906
1.1 Protocollo internazionale (1)	125	0	100	0	100	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	47.809	47.424	50.177	49.792	42.676	42.291
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	291	123	151	123	151	123
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	38	0	31	0	31	0
1.5 Integrazione europea (7)	31	0	25	0	25	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	89	3	87	3	87	3
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	8.116	2.229	7.242	1.355	7.336	1.449
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	845	0	881	0	981	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	153	4	36	4	36	4
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	15	0	15	0	15	0
1.13 Diplomazia pubblica e culturale (18)	3.176	36	3.137	36	3.037	36
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7.927	1.500	7.709	1.500	5.299	0
2.1 Indirizzo politico (2)	2	0	2	0	2	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	7.925	1.500	7.706	1.500	5.297	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	771	0	887	0	906	0
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	771	0	887	0	906	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	41.038	13.600	39.447	27.095	40.584	38.000
1 Istruzione scolastica (22)	41.038	13.600	39.447	27.095	40.584	38.000
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	6.500	6.500	4.155	4.155	30.000	30.000
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	4.800	0	0	0	0	0
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	16.707	0	6.894	0	1.000	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	3.190	0	1.447	0	584	0
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	4.600	3.600	20.440	19.440	3.000	3.000
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	5.241	3.500	6.511	3.500	6.000	5.000

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	217.865	97.691	178.028	64.597	213.097	102.365
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	6.950	1.700	6.373	1.634	6.084	1.634
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	6.950	1.700	6.373	1.634	6.084	1.634
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	2.793	353	2.780	353	2.810	353
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	173	0	173	0	173	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	1.426	353	1.412	353	1.442	353
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	1.195	0	1.195	0	1.195	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	87.282	30.643	70.508	17.252	87.502	34.270
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	59.491	28.261	46.850	16.476	63.936	33.541
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	16.603	2.053	13.965	450	13.876	403
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	11.188	329	9.692	326	9.689	326
4 Soccorso civile (8)	77.050	50.826	57.995	32.751	77.623	52.501
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	551	160	441	50	441	50
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	76.499	50.666	57.554	32.701	77.182	52.451
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	27.579	2.551	25.157	1.606	24.157	1.606
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	27.579	2.551	25.157	1.606	24.157	1.606
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	16.212	11.616	15.215	11.002	14.921	12.002
6.1 Indirizzo politico (2)	4.833	4.000	5.454	5.000	6.431	6.000
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	11.379	7.616	9.762	6.002	8.490	6.002

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	125.192	105.501	165.242	117.331	211.660	169.039
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	32.276	21.603	36.099	18.700	30.151	6.743
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	275	0	275	0	275	0
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	14.709	13.643	14.647	12.889	2.647	889
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	5.157	4.489	10.394	4.612	10.425	4.642
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	179	112	180	112	179	112
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	3.976	0	5.002	0	5.002	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	5.118	1.084	4.150	484	10.520	496
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	978	432	1.182	601	1.097	601
1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	1.628	1.590	263	0	0	0
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	256	253	6	3	6	3
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.757	63	10.818	63	10.691	63
3.1 Indirizzo politico (2)	477	0	5.067	0	5.067	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.280	63	5.750	63	5.623	63
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	90.159	83.835	118.325	98.568	170.818	162.233
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	37.240	34.254	72.517	70.461	93.493	91.411
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	52.919	49.581	45.809	28.107	77.325	70.822

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	293.693	229.026	294.476	237.517	236.593	187.465
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	143.210	137.586	119.665	114.578	77.621	73.126
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	67.388	67.051	95.575	95.216	69.187	68.861
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	659	271	652	264	277	214
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	133	48	133	48	13	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	75.030	70.216	23.305	19.050	8.145	4.050
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	121.061	78.737	151.065	111.473	140.135	103.594
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	11.509	4.190	11.535	4.238	8.512	3.581
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	1.079	1.062	780	763	730	713
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	16.461	16.094	15.451	15.093	12.441	12.428
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	17.875	17.164	21.362	20.652	21.408	20.738
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	46.508	14.228	44.007	14.227	43.614	14.135
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	27.629	26.000	57.929	56.500	53.429	52.000
3 Casa e assetto urbanistico (19)	79	0	79	0	79	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	79	0	79	0	79	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.927	12.085	17.621	10.849	15.343	10.129
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	17.927	12.085	17.621	10.849	15.343	10.129
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	11.415	617	6.046	617	3.414	617
5.1 Indirizzo politico (2)	8.886	0	3.835	0	1.505	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.529	617	2.210	617	1.909	617

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	246.922	226.280	238.590	213.349	216.275	207.478
1 Ricerca e innovazione (17)	170.322	170.310	120.608	117.038	124.627	121.057
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	170.322	170.310	120.608	117.038	124.627	121.057
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	75.544	55.620	117.280	96.311	90.967	86.421
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)	3.025	1.696	2.425	1.446	2.423	1.446
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2)	13.294	11.060	18.794	16.560	18.344	16.110
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	32.755	17.638	70.455	55.338	43.353	43.236
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	71	2	71	2	48	2
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	26.399	25.224	25.536	22.964	26.799	25.627
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.056	350	702	0	681	0
3.1 Indirizzo politico (2)	23	0	20	0	20	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.033	350	682	0	661	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	56.978	18.226	55.094	17.909	52.725	20.302
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	55.223	18.093	53.358	17.777	51.014	20.170
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	55.223	18.093	53.358	17.777	51.014	20.170
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.755	133	1.737	133	1.711	133
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)	1.755	133	1.737	133	1.711	133

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	63.106	47.454	32.327	18.053	29.720	15.810
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	61.817	46.864	31.057	17.463	28.416	15.200
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	7.808	7.137	786	403	586	403
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	1.987	1.081	1.377	767	758	326
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	52.022	38.647	28.895	16.293	27.072	14.471
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.054	450	1.035	450	900	300
2.1 Indirizzo politico (2)	30	0	29	0	29	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.024	450	1.006	450	871	300
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	234	140	234	140	404	310
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	234	140	234	140	404	310

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	147.630	118.321	178.111	150.859	204.089	175.375
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	144.056	118.047	176.541	150.578	202.561	175.093
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	1.703	992	1.962	997	1.890	947
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	127	0	127	0	127	0
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	528	0	528	0	563	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	7.463	5.478	2.462	478	2.462	478
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	6.484	5.585	6.506	5.628	6.320	5.417
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	12.811	9.960	12.588	9.962	12.588	9.962
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	8.102	3.535	6.607	2.040	6.610	2.043
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	100.902	90.313	139.773	129.356	167.027	155.131
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	1.568	1.070	1.548	1.050	1.548	1.050
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	1.214	1.035	1.333	1.035	324	35
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	3.067	0	3.067	0	3.065	0
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	88	77	41	30	40	30
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.574	274	1.570	282	1.528	282
4.1 Indirizzo politico (2)	1.790	0	28	0	28	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.784	274	1.542	282	1.500	282

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	41.111	28.912	40.758	29.571	29.886	23.177
1 Tutela della salute (20)	27.493	18.972	27.069	19.555	16.537	13.398
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	18.509	11.283	18.088	11.865	7.629	5.721
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	248	0	248	0	248	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	272	0	272	0	240	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	7.429	7.238	7.429	7.238	7.404	7.238
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	372	76	371	76	371	76
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	662	375	661	375	644	363
2 Ricerca e innovazione (17)	11.240	9.940	11.316	10.016	11.078	9.779
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	9.601	9.429	9.677	9.505	9.439	9.268
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1.639	511	1.639	511	1.639	511
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.379	0	2.373	0	2.271	0
3.1 Indirizzo politico (2)	1.298	0	1.194	0	993	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.081	0	1.179	0	1.277	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	69.394	68.463	46.435	45.487	40.383	39.487
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	244	0	245	0	235	0
1.1 Indirizzo politico (2)	66	0	66	0	66	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	178	0	179	0	169	0
2 Turismo (31)	69.150	68.463	46.190	45.487	40.147	39.487
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	75	0	75	0	51	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	335	301	339	304	339	304
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	68.271	68.162	45.308	45.183	39.308	39.183
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	469	0	469	0	450	0
Totale	2.670.265	1.916.561	2.609.227	1.874.302	2.545.559	1.873.896

119.15. Il Governo.

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla missione 3 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: +95.262.000;
CS: +95.262.000.

2026:

CP: +95.262.000;
CS: +95.262.000.

2027:

CP: +95.262.000;

CS: +95.262.000.

2028:

CP: +95.262.000;
CS: +95.262.000.

2029:

CP: +95.262.000;
CS: +95.262.000.

2030:

CP: +6.542.000;
CS: +6.542.000.

2031:

CP: +6.542.000;
CS: +6.542.000.

b) alla Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: -95.262.000;

CS: -95.262.000.	CS: -6.542.000.
2026:	d) <i>alla Missione 5 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 5.1 – Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese, apportare le seguenti variazioni:</i>
CP: -95.262.000;	2025:
CS: -95.262.000.	CP: -3.047.765;
c) <i>alla Missione 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.11 – Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, apportare le seguenti variazioni:</i>	CS: -3.047.765.
2027:	2026:
CP: -95.262.000;	CP: -9.923.105;
CS: -95.262.000.	CS: -9.923.105.
2028:	e) <i>alla Missione 1 – Politiche finanziarie ed economiche di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.2 – Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economica-finanziaria, apportare le seguenti variazioni:</i>
CP: -95.262.000;	2025:
CS: -95.262.000.	CP: +3.047.765;
2029:	CS: +3.047.765.
CP: -95.262.000;	2026:
CS: -95.262.000.	CP: +9.923.105;
2030:	CS: +9.923.105.
CP: -6.542.000;	Tab.2.4. Il Governo.
CS: -6.542.000.	
2031:	
CP: -6.542.000;	

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 7.039, 20.11, 30.0119, 43.4, 57.7, 59.12, 64.06, 79.51, 79.092, 80.0105, 80.0106, 89.031, 93.118, 93.119, 93.044, 110.125, 111.04 E 113.4 DEI RELATORI

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Piani straordinari di investimento pluriennale per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica)

1. Al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall'Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi:

a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio ai fini dell'a-

dattamento dello stesso ad eventi meteorologici estremi;

b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;

c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia elettrica;

d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;

e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 3, e sono stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 3. Gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per

gli investimenti nella distribuzione elettrica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, valuta i piani straordinari di investimento di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo della valutazione, li approva. L'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a quaranta anni.

7.039. I Relatori.

ART. 20.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

20.11. I Relatori.

ART. 30.

Al capo I del titolo V della parte I, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e di rifinanziamento del sistema duale)

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera b):

1) al numero 1), le parole: « euro 9.360 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10.140 »;

2) al numero 2):

2.1) al primo periodo, le parole: « euro 6.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6.500 »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « euro 7.560 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 8.190 »;

2.3) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « In ogni caso la soglia è aumentata a euro 10.140 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE »;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: « euro 6.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6.500 », le parole: « euro 7.560 » sono sostituite dalle seguenti: « 8.190 », le parole: « euro 3.360 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.640 » e le parole: « 1.800 euro » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.950 »;

c) all'articolo 12:

1) ai commi 1 e 4, le parole: « euro 6.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10.140 »;

2) al comma 7, le parole: « importo mensile di 350 euro » sono sostituite dalle seguenti: « importo mensile di 500 euro »;

3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione di cui al comma 7 è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso »;

d) all'articolo 13:

1) al comma 8:

1.1) l'alinnea è sostituito dal seguente:

« 8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui

agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa »;

1.2) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 »;

2) al comma 9:

2.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

« 9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per l'anno 2025, 627,9 milioni di euro per l'anno 2026, 602,2 milioni di euro per l'anno 2027, 602,6 milioni di euro per l'anno 2028, 603,1 milioni di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni di euro per l'anno 2030, 604,1 milioni di euro per l'anno 2031, 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa »;

2.2) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 555,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 ».

2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, a 170 milioni di euro per l'anno 2026 e a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2026 e a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 1 – Politiche per il lavoro, Programma 1.1 – Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, apportare le seguenti variazioni:

2025:

CP: + 350.000.000;

CS: + 350.000.000.

2026:

CP: + 200.000.000;

CS: +200.000.000.

2027:

CP: +3.000.000;

CS: +3.000.000.

30.0119. I Relatori.

ART. 43.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.

(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

1. Il comma 632 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite ».

43.4. I Relatori.

ART. 57.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Per gli anni 2026 e 2027 è attribuita a favore delle aziende farmaceutiche una quota di 0,05 euro per ogni confezione di

farmaco appartenente alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 3.

57.7. I Relatori.

ART. 59.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 », le parole « dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale » e dopo le parole: « presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale » sono inserite le seguenti: « o delle strutture sanitarie private o libero professionali ».

b) al comma 3, dopo le parole: « per tale attività » sono inserite le seguenti: « , svolta presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, ».

59.12. I Relatori.

ART. 64.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure)

1. Per migliorare l'efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell'ambito di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale o di strutture sanitarie private accreditate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative al fine di erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive.

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « dignità della persona umana, » sono inserite le seguenti: « della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato, »;

b) al comma 10, lettera h), dopo le parole: « linee guida » sono inserite le seguenti: « , i modelli organizzativi e gestionali » e dopo le parole: « di assistenza » sono aggiunte le seguenti: « , secondo i principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana ».

3. Con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, sono fissati i criteri organizzativi e qualitativi, le linee guida e i protocolli ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

4. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e per i successivi due anni, gli enti di cui al comma 1 interessati all'applicazione dei protocolli organizzativi ivi previsti avviano una fase sperimentale, previa comunicazione al Ministero della salute. Il Ministero della salute provvede al monitoraggio dei risultati derivanti dall'applicazione dei protocolli. All'esito della sperimentazione biennale, il Ministro della salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le norme necessarie per la applicazione generalizzata dei modelli organizzativi di cui al presente articolo.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione dei modelli organizzativi di cui al presente articolo sono acquisiti alla disponibilità degli enti di cui al comma 1.

64.06. I Relatori.

ART. 79.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, al punto 8, lettera a), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere

di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici ».

79.51. I Relatori.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.

(Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili)

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 – Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 – REPowerEU del PNRR, con decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

a) la tipologia degli investimenti agevolabili;

b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti di cui alla lettera *a)*;

c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;

d) la società Gestore dei servizi energetici – GSE Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17 di cui all'alinea;

e) le società SACE Spa e Cassa depositi e prestiti Spa come *partner* finanziari dell'Investimento 17 di cui all'alinea, con l'attribuzione alla società Cassa depositi e prestiti Spa della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17;

f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i *partner* finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei *partner* finanziari, come individuati ai sensi della lettera *h)*;

g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;

h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento nonché gli obblighi del soggetto attuatore di cui alla lettera *d)* e dei *partner* finanziari di cui alla lettera *e)*, i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;

i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7;

l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo;

m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento;

n) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in alcun caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'U-

nione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dai commi da 1 a 7 non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominate, a valere su risorse dell'Unione europea. In caso di cumulo delle misure di sostegno finanziario previsto dai commi da 1 a 7 con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi e finanziate con risorse diverse da quelle previste dal primo periodo del presente comma, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il soggetto attuatore e i *partner* finanziari sottoscrittori dell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), svolgono tutte le attività e adempiono tutti gli obblighi in esso indicati, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 7, nel limite complessivo massimo dell'1 per cento.

5. Sulla base della documentazione tecnica nonché dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, ivi compresa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il soggetto attuatore effettua altresì, entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la concessione del sostegno finanziario.

6. Entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), le banche commerciali convenzionate con la società Cassa depositi e prestiti Spa effettuano le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari occorrenti per l'erogazione del sostegno finanziario.

7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, quantificati in complessivi 1.381 milioni di

euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse destinate all'Investimento 17 di cui al comma 1, finanziato dal fondo Next Generation EU Italia.

79.092. I Relatori.

ART. 80.

Al capo II del titolo VIII della parte I, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo)

1. Al fine di favorire la realizzazione di un'adeguata capacità di accumulo, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione di energia da fonti rinnovabili non programmabile prevista dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi, nell'anno 2025, del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, sulla base di una apposita convenzione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni:

2025: -1.000.000.

80.0105. I Relatori.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Proroghe in materia di concessioni autostradali)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,

n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 »;

2) al terzo periodo, dopo le parole: « documento di economia e finanza 2023 » sono aggiunte le seguenti: « , e, per l'anno 2025, nella misura dell'1,8 per cento, corrispondente all'indice di inflazione programmato per l'anno 2025 nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029 »;

b) al comma 3-bis:

1) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate, per l'anno 2025, nella misura dell'1,8 per cento, corrispondente all'indice di inflazione programmato per l'anno 2025 nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029, ad eccezione delle società concessionarie nei cui atti convenzionali non è previsto un incremento delle tariffe. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari ».

80.0106. I Relatori.

ART. 89.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione

culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, di seguito denominato « Comitato nazionale », a cui è attribuito un contributo di 6 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027. Il contributo è autorizzato nella misura di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno ed in ragione delle esigenze connesse alle attività programmate dal Comitato nazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, è definita la composizione del Comitato e sono stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso. Il Presidente del Consiglio dei ministri può integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente e può, altresì, ammettere integrazioni del contributo di cui al comma 2 da parte di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della figura di Alessandro Volta. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse na-

zionale, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, nomina i membri del Comitato nazionale. Ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta.

6. Il Comitato nazionale ha sede presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica. La medesima struttura assicura la coerenza del programma culturale, con le attività della struttura di Missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui al comma 3 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2030.

8. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi in-

novativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell'informazione e altre materie di riferimento dell'iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera e dell'eredità della figura di Alessandro Volta da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

89.031. I Relatori.

ART. 93.

Al comma 1, sostituire le parole: per la regione Emilia-Romagna con le seguenti: per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per la regione Lombardia le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

93.118. I Relatori.

All'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri, le modalità, i

termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

b) al comma 28, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.

c) al comma 32:

1) al terzo periodo, sostituire le parole: 2,83 milioni di euro *con le seguenti:* 2,82 milioni di euro;

2) aggiungere, infine, il seguente periodo: Conseguentemente, al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2024 » *sono inserite le seguenti:* « e di euro 1.820.000 per l'anno 2025 »;

b) all'articolo 18, comma 6-bis, lettera a), dopo le parole: « 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » *sono inserite le seguenti:* « e di euro 100.000 per l'anno 2025 ».

d) al comma 35:

1) al primo periodo, dopo le parole: interventi per il ripristino *con aggiungere le seguenti:* interventi locali;

2) al secondo periodo, dopo le parole: deve essere sgomberata *aggiungere le seguenti:* , in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, *e dopo le parole:* interventi per il ripristino *con aggiungere le seguenti:* interventi locali,.

93.119. I Relatori.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Contributo per gli interventi conseguenti all'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilità si-

smica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del medesimo decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 8.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenere e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 8.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato ai sensi del comma 2 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo im-

mobile, sono obbligatoriamente allegati, a pena di inammissibilità della stessa:

a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;

b) la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato, che attesta i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinata mediante le tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016;

d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi diritto è subordinata alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018. Il contributo, ai sensi del primo periodo, spetta anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisorio espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza dal diritto al contributo, devono essere ultimati gli interventi di cui al comma 2 e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

7. I contributi di cui al comma 1 sono erogati al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e degli eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono concessi a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-*octies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

a) i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, ivi compresi i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e continuativa, i criteri di determinazione del contributo concedibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica, espressa dal rapporto ζ_E del paragrafo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 ottobre 2018, in relazione alle tipologie di intervento previste, da conseguire all'esito dell'intervento di cui al comma 2 per il riconoscimento del contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo per il singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modelli uniformi;

d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi erogati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 8, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di euro 3.800.000 per l'anno 2025 »;

b) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « si provvede » sono inserite le seguenti: « , per l'anno 2024, » e dopo le parole: « decreto legislativo 2 gennaio 2018,

n. 1, » sono inserite le seguenti: « e, per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

93.044. I Relatori.

ART. 110.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire interventi urgenti e ordinari e straordinari di conto capitale per il miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in occasione degli eventi da svolgere nel comune di Agrigento, in relazione alla designazione quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025, finalizzati alla promozione dello stesso comune, è autorizzata la spesa delle quote di avanzo delle risorse assegnate in attuazione dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno 2002 e riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

110.125. I Relatori.

ART. 111.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

1. I componenti del Governo non possono svolgere incarichi retribuiti in favore di soggetti pubblici o privati non aventi

sede legale e operativa nell'Unione europea.

2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1, ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati, il compenso percepito deve essere versato, a cura del percettore, entro trenta giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

3. In caso di mancato versamento nel termine prescritto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito e non versato.

4. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì ai parlamentari della Repubblica e ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, salva preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.

5. Il divieto di cui al comma 1 si applica ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parlamento europeo.

6. All'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella » sono sostituite dalle seguenti: « è corrisposto il trattamento economico complessivo »;

b) al comma 2, le parole: « l'indennità » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico ».

7. All'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: « con l'indennità », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « con il trattamento economico ».

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, valutati in 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

111.04. I Relatori.

ART. 113.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 113.

(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

1. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, la predetta società, nell'anno 2025, promuove l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne, mantenendoli, nel complesso, a un livello non superiore a quello conseguito nell'anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico.

Per l'anno 2026, in relazione all'ammontare complessivo dei costi di cui al primo periodo, la predetta società è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023. Per l'anno 2027, la riduzione di cui al secondo periodo è elevata al 4 per cento. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la predetta società, coerentemente con gli obiettivi previsti dal piano industriale 2024-2026, nel corso dell'anno 2025, mette in atto misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al 2 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti costi sostenuti nell'anno 2024. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente comma sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio per il periodo 2023-2028, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2024. Gli amministratori della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa danno conto delle misure adottate in attuazione del presente comma nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

113.4. I Relatori.

INDICE GENERALE**V Bilancio, tesoro e programmazione**

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
---	---

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 15.8, 21.2, 38.097, 119.15 e Tab.2.4 del Governo</i>)	25

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative 7.039, 20.11, 30.0119, 43.4, 57.7, 59.12, 64.06, 79.51, 79.092, 80.0105, 80.0106, 89.031, 93.118, 93.119, 93.044, 110.125, 111.04 e 113.4 dei Relatori</i>)	53

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0120750